

COMUNE DI USMATE VELATE



COMUNE DI USMATE VELATE

Provincia di Milano

Corso Italia n. 22

20040 USMATE VELATE

Cod.Fisc.01482570155

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CASE
NELLA DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 27.01.1997

INDICE

REQUISITI

Art. 1 - Assegnatari

Art. 2 - Reddito

ASSEGNAZIONE

Art. 3 - Assegnazione

Art. 4 - Presentazione delle domande

Art. 5 - Graduatorie

CANONI

Art. 6 - Determinazione dei canoni

VERIFICHE ANNUALI

Art. 7 - Verifiche annuali

Art. 8 - Tenuta dell'alloggio

Art. 9 - Perdita dell'alloggio

Art. 10 - Riduzione del nucleo familiare assegnatario

Art. 11 - Successione

COMMISSIONE

Art. 12 - Verifica delle domande

CONTROVERSIE

Art. 13 - Soluzione delle controversie

REQUISITI

Art. 1 - Possono essere assegnatari:

- a) cittadini non residenti che abbiano avuto l'iscrizione anagrafica per nascita nel Comune di Usmate Velate;
- b) cittadini residenti nel Comune di Usmate Velate da almeno 12 mesi;
- c) cittadini non residenti che svolgano la prevalente attività lavorativa, da almeno 12 mesi, nel Comune di Usmate Velate;
- d) cittadini non residente, ma che abbiano avuto in passato, per almeno 8 anni continuativi, la residenza nel Comune di Usmate Velate.

Art. 2 - Reddito

Per poter essere assegnatari di alloggi nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, occorrerà, ai fini del reddito, avere gli stessi requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggi E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica).

ASSEGNAZIONE

Art. 3 - Assegnazione

L'assegnazione avverrà in base all'art. 66 c.p. dello Statuto od in base alle successive modificazioni dello Statuto (ordinanza sindacale).

Art. 4 - Presentazione delle domande

Le domande andranno presentate dal 1 maggio al 30 giugno di ogni anno, l'Amministrazione ne darà adeguata pubblicità.

Art. 5 - Graduatorie

La graduatoria presa in considerazione coinciderà con quella pubblicata per l'assegnazione di alloggi E.R.P. ed avrà la stessa validità temporale, con la sola variante dei requisiti di cui all'art. 1.

CANONI

Art. 6 - Determinazione dei canoni

Nella determinazione dei canoni si farà riferimento al sistema dei canoni applicato da E.R.P.. Qualora dovesse venir meno il riferimento E.R.P. il reddito preso in considerazione per la determinazione del canone sarà quello di riferimento al 31.12.96 aumentato del tasso di inflazione effettivo al 31.12 di ogni anno successivo. Il primo adeguamento avverrà al 1 gennaio 1998.

VERIFICHE ANNUALI

Art. 7 - Verifiche annuali

Entro il 30 settembre di ciascun anno gli assegnatari di alloggi comunali dovranno inviare al Sindaco la dichiarazione dei redditi, relativa all'anno precedente, del nucleo familiare ovvero di tutti gli occupanti l'alloggio.

Art. 8 - Tenuta dell'alloggio

E' fatto obbligo all'assegnatario di tenere e mantenere l'alloggio con la diligenza del "Buon Padre di Famiglia".

Art. 9 - Perdita dell'alloggio

Se il reddito, risultante dalle verifiche di cui all'art. 7, supererà di almeno il doppio, quello previsto all'art. 2, in almeno due verifiche annuali, l'assegnatario dovrà lasciare l'alloggio assegnato nel termine massimo di mesi 6 a decorrere dalla data di notifica da parte dell'Amministrazione comunale.

Se l'assegnatario dell'alloggio comunale diverrà, per qualunque motivo, proprietario di altro alloggio idoneo, dovrà lasciare l'alloggio assegnato se, nel termine di mesi 12, non avrà alienato l'alloggio di proprietà o se lo stesso non sarà uscito dalla Sua disponibilità.

Il mancato pagamento del canone d'affitto o delle spese condominiali per tre trimestri comporterà la perdita dell'alloggio.

Il comportamento degli occupanti che causi un danno all'alloggio ed alle sue infrastrutture, senza che ve ne sia riparazione, è causa di perdita dell'alloggio.

Art. 10 - Riduzione del nucleo familiare assegnatario

Se per un motivo qualsiasi il nucleo familiare assegnatario dovesse diminuire di entità, l'Amministrazione comunale potrà, a propria insindacabile discrezione, assegnare un alloggio più piccolo.

Se il nucleo familiare assegnatario dovesse aumentare, l'Amministrazione comunale, laddove possibile assegnerà un alloggio più grande, anche procedendo a cambi tra inquilini.

Solo nel caso di gravi e comprovati motivi accertati dalla commissione, di cui al successivo art. 11, è ammessa l'accoglienza, da parte dell'assegnatario, di persone non facenti parte del nucleo familiare.

Il mancato rispetto della norma comporta la perdita immediata dell'alloggio e comunque degli eventuali benefici relativi a riduzioni di canone.

Art. 11 - Successione

I componenti del nucleo familiare assegnatario hanno diritto alla successione nell'assegnazione dell'alloggio, in caso di decesso dell'assegnatario, solo se in possesso dei requisiti richiesti agli artt. 1 e 2 e se hanno avuto la residenza anagrafica in quell'alloggio almeno negli ultimi 24 mesi.

COMMISSIONE**Art. 12 - Verifica delle domande**

Alla verifica delle domande ed alla compilazione della graduatoria annuale provvede una commissione formata da:

Sindaco, 2 commissari nominati dal Consiglio Comunale, anche al di fuori del proprio seno, di cui almeno uno riservato ai gruppi consiliari dell'opposizione.

CONTROVERSIE**Art. 13 - Soluzione delle controversie**

Per la soluzione di controversie sull'interpretazione degli articoli del presente Regolamento si ricorrerà al Consiglio Comunale, che contestualmente alla soluzione, provvederà alla modifica del Regolamento nelle parti che di volta in volta si renderà necessario modificare.